




SAN LAZZARO
DI SAVENA

Settore Sviluppo del Territorio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2009

NOTA: Il presente regolamento abroga il precedente adottato con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 12.02.2002

Indice

Art. 1	Principi generali	pag. 3
Art. 2	Oggetto del presente regolamento	pag. 3
Art. 3	Definizioni	pag. 3
Art. 4	Potature ed interventi cesori consentiti senza alcun obbligo di comunicazione scritta o di autorizzazione all'intervento.	pag. 5
Art. 5	Interventi da eseguirsi in seguito a presentazione di comunicazione scritta	pag. 7
Art. 6	Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale	pag. 8
Art. 7	Autorizzazioni all'intervento	pag. 9
Art. 8	Sostituzione di alberi abbattuti	pag. 11
Art. 9	Interventi vietati	pag. 12
Art. 10	Prescrizioni in materia di responsabilità	pag. 13
Art. 11	Difesa fitosanitaria	pag. 13
Art. 12	Norme a tutela del verde comunale	pag. 15
Art. 13	Salvaguardia di aree verdi di pregio storico ed architettonico, e di esemplari arborei di particolare significatività	pag. 17
Art. 14	Aree demaniali fluviali	pag. 18
Art. 15	Norme a tutela dei sistemi di irrigazione e scolo	pag. 19
Art. 16	Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua in genere	pag. 20
Art. 17	Modalità di presentazione dei progetti di modifica sul verde nell'ambito di opere edilizie	pag. 20
Art. 18	Criteri d'intervento sul verde nell'ambito di opere edilizie	pag. 21
Art. 19	Interventi su aree verdi finalizzati alla riqualificazione restauro delle stesse non correlati ad opere edilizie	pag. 23
Art. 20	Interazioni con altre fonti normative	pag. 23
Art. 21	Vigilanza e competenze nelle materie oggetto del presente regolamento	pag. 24
Art. 22	Applicazione delle sanzioni	pag. 24
Art. 23	Disposizioni di carattere generale	pag. 24
Allegato	Elenco delle specie arboree ed arbustive prescritte nel territorio comunale di San Lazzaro di Savena Elenco delle piante spontanee e naturalizzate da utilizzare negli interventi di arredo e di sistemazione del verde in aree pubbliche e private ricomprese all'interno del piano territoriale del Parco Naturale Regionale GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA	pag. 25

Art. 1 - Principi generali

1. Considerata l'importanza che la componente vegetazionale riveste nella valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, di cui risulta elemento profondamente caratterizzante;
visto il suo fondamentale ruolo igienico-ambientale, che si esplica ad esempio nelle funzioni di depurazione idrica ed atmosferica, di costituzione, protezione e miglioramento del suolo e di rifugio per gli organismi animali, con conseguente aumento della complessità delle biocenosi;
riconosciutone il rilievo sotto gli aspetti culturali, ricreativi, paesaggistici e storici;
l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, tutela le aree a verde pubblico e privato, tenuti presenti i principi sanciti dagli artt. 5, 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli art. 4 e 9 della L.COST: n. 3 del 18/10/2001.

Art. 2 - Oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme a tutela dei seguenti elementi del patrimonio naturale del territorio comunale (anche se di origine artificiale):

- alberi (singoli o aggregati, ivi compresi i tutori vivi dei filari di piantate viticole);
- aree verdi, parchi e giardini pubblici;
- ambiti fluviali, se non di competenza demaniale;
- corpi idrici minori (specchi d'acqua, maceri, canali, fossi, scoli ecc.).

2. Sono esclusi dalla presente normativa:

- gli interventi sulla vegetazione che possono considerarsi come coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, come ad esempio su alberi da frutto o da legno in coltivazione intensiva o specializzata;
- gli interventi sulla vegetazione disciplinati dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, emanate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- le attività vivaistiche e di gestione di orti botanici, da disciplinarsi in caso di necessità con apposite convenzioni o disciplinari.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

Area Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale;
- climatica
- valorizzazione estetico-paesaggistica;
- naturalistica;
- ricreativa;
- di protezione idrogeologica.

Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali d'inizio e fine. Per insieme d'edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga, sempre a pieno sviluppo, un diametro di

almeno 8 centimetri. ad 1,30 mt di altezza da terra (misura convenzionale adottata dalle scienze forestali)

Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m 1,30 da terra. Nel caso di fusti non circolari si intende la media di almeno due diametri.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura, moltiplicata per 4, della circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,30 da terra.

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- alberi con fusto di diametro superiore a cm 20 (pari a cm 63 di circonferenza);
- alberi policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 15 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 30;
- esemplari appartenenti alla specie *Taxus baccata* (tasso), anche se sprovvisti dei requisiti dimensionali tali da farli considerare come dotati di habitus arboreo;
- esemplari arborei spontanei, protetti dalla L.R. 2/1977 e dalla L.R.11/1988 e s.m.i.;
- alberi messi a dimora in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 8, pur se privi delle caratteristiche dimensionali sopra elencate.

Esemplari arborei tutelati di "Grande rilevanza":

- alberi con fusto di diametro superiore a cm 60 (pari a cm 189 di circonferenza);

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su una area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

Tecnico abilitato: professionista di fiducia dell'avente titolo, iscritto ad un albo professionale competente in materia Agronomica, Agrotecnica o Forestale.

Autorizzazione all'intervento: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi, soggetto alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le eventuali modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere; è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari; l'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale (in regime di

silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche o richiesto chiarimenti in merito; qualora l'Amministrazione Comunale abbia richiesto chiarimenti, il suddetto termine di 20 giorni riprende a partire dalla data del timbro di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune della documentazione, prodotta dall'avente titolo, ad essi relativa.

Art. 4 - Potature ed interventi cesori consentiti senza alcun obbligo di comunicazione scritta o di autorizzazione all'intervento.

A) Interventi su latifoglie

A1.E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.

A2.E' consentita, esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino, la potatura detta "a sgamollo", vale a dire il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.

A3.La potatura detta "a testa di salice", vale a dire l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale, è consentita esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio culturale.

A4.Fatto salvo il contenuto dei due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta "a tutta cima con taglio di ritorno", evitando capitozzature o tagli di sezioni con diametro superiore a 8 cm; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra (1 – 3 cm) la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento, di norma quello minore, della stessa biforcazione, detto "tiralinfa", che, assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi; dovrà altresì farsi in modo che:

- il diametro del tiralinfa, nella sezione immediatamente successiva al punto in cui è avvenuta la potatura, risulti di almeno 1/3 rispetto a quello del ramo tagliato;
- il tiralinfa non subisca troncature, oppure, se ritenuto troppo lungo, sia a sua volta accorciato con un ulteriore taglio di ritorno, in corrispondenza dell'inserzione di un rametto di rango inferiore;
- l'inclinazione della superficie di taglio sia allineata con l'orientamento del tiralinfa;
- il taglio di potatura sia operato 1-3 cm sopra la biforcazione, nel rispetto del collare;
- si faccia sempre in modo che siano evitate snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.

A5.Le potature delle latifoglie a foglia caduca di cui ai tre paragrafi precedenti non possono comunque essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 1 Novembre ed il 15 marzo successivo.

A6.Le potature delle latifoglie sempreverdi non possono comunque essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto successivo.

A7.L'intervento cesorio eseguito su un esemplare di latifoglia con modalità tecniche difformi da quanto previsto dai punti A2, A3, A4 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da 35 Euro a 210 Euro per ciascun esemplare arboreo, se eseguito in assenza di specifica comunicazione scritta o autorizzazione all'intervento laddove prevista da questo Regolamento.

La sanzione è raddoppiata nel caso in cui l'intervento sia stato eseguito su un esemplare appartenente al genere *Platanus*.

Nel caso in cui si sia proceduto ad una potatura cosiddetta "a sgamollo" su un esemplare di pioppo cipressino senza il rilascio del ramo recante l'apice vegetativo è punito con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro per ciascun esemplare arboreo.

L'intervento cesorio eseguito su un esemplare di latifoglia in periodi diversi da quelli stabiliti dai punti A5 e A6 del presente articolo è punito, anche se effettuato con modalità tecniche considerate corrette dal Regolamento ed in presenza di autorizzazione specifica

(nella quale non sia prevista l'esenzione da tale vincolo cronologico), con la sanzione pecuniaria da 35 Euro a 210 Euro per ciascun esemplare arboreo.

Le sanzioni per le violazioni dei punti A2, A3, A4 sono cumulabili con quelle comminate per le violazioni dei punti A5 e A6.

B) Interventi su conifere

B1. Gli interventi di cui ai successivi punti B2 e B4, se effettuati nei parchi e giardini (definiti e disciplinati al successivo art. 13) che rientrano in superfici individuate dai vigenti strumenti urbanistici come dotate di peculiari caratteristiche di significato storico o architettonico ("verde di pregio"), sono da ritenersi vincolati a preventiva autorizzazione all'intervento; salvo il caso in cui tali stessi interventi non siano ricompresi ed esplicitati in più ampie previsioni progettuali regolarmente sottoposte al vaglio dell'Amministrazione Comunale stessa

B2. Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore ai 3 cm, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.

B3. Sulle cupressacee a portamento fastigiato allevate in forma obbligata è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.

B4. Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi che si distaccano dalla porzione di fusto principale che si sviluppa fino ad un'altezza pari ad un quarto dell'altezza totale dell'esemplare, purché il taglio di essi sia eseguito ad una distanza dal fusto principale compresa tra 1 e 3 cm.

B5. Sugli esemplari di Pinus pinea è consentita l'eliminazione delle branche che si sviluppano fino ad un'altezza pari ad un mezzo dell'altezza totale dell'esemplare.

B6. Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere, rientrando nella fattispecie di cui al successivo art. 6, è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva autorizzazione comunale in deroga, che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni, supportate da una perizia firmata da un tecnico abilitato.

B7. Gli interventi cesori vietati o eseguiti in assenza di specifica comunicazione scritta o autorizzazione all'intervento, laddove prevista, su esemplari di conifere con modalità tecniche difformi da quanto previsto dai punti B2, B3, B4, B5, del presente articolo sono puniti con la sanzione pecuniaria da 35 Euro a 210 Euro per ciascun esemplare arboreo.

B8. Gli interventi cesori vietati o eseguiti in assenza di preventiva autorizzazione comunale in deroga, su esemplari di conifere con modalità tecniche difformi da quanto previsto dal punto B6 del presente articolo sono puniti con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro per ciascun esemplare arboreo.

C) Interventi su esemplari di latifoglie e conifere

C1. Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità.

C2. E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari.

C3. Sono consentiti, ed anzi obbligatori, gli interventi cesori su parti della chioma di alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di circolazione stradale; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

Art. 5 - Interventi da eseguirsi in seguito a presentazione di comunicazione scritta

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai casi di seguito elencati, l'avente titolo è tenuto a preventiva trasmissione di comunicazione scritta, come definita all'art. 3, salvo i casi in cui modalità esecutive, oggetto e portata dell'intervento configurino la necessità di ottenere specifica autorizzazione, secondo quanto previsto all'art. 6.

Per quanto concerne gli abbattimenti urgenti per immediato pericolo per la pubblica incolumità vale quanto specificato all'art. 10 punto 2.

a) abbattimento di interi esemplari arborei tutelati (come da art. 3) completamente disseccati; in questo caso si dovranno allegare alla comunicazione una o più fotografie in cui sia visibile ogni albero da abbattere nella sua interezza scattate agli esemplari oggetto dell'intervento ipotizzato; nel caso di comunicazione riguardante specie caducifoglie, tali fotografie dovranno essere state riprese nell'ambito di un arco temporale compreso tra i mesi di maggio e di settembre; rimane comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte dell'albero ed eventualmente procedere con i provvedimenti sanzionatori previsti per gli interventi vietati, o effettuabili a fronte di apposita autorizzazione, ai sensi del successivo art. 6, nonché prescrivere l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo art. 8;

b) abbattimento di esemplari arborei tutelati, o loro potatura con modalità difformi da quanto previsto all'art. 4, che si renda necessario ai fini di difesa fitosanitaria resa obbligatoria da appositi provvedimenti normativi, da citare o allegare alla comunicazione stessa, o che si palesi opportuno a seguito di apposita e specifica comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;

c) abbattimento di interi esemplari arborei tutelati che si renda necessario per evitare impedimenti od ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle strade ed aree di uso pubblico, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di circolazione stradale;

d) abbattimento di esemplari arborei tutelati giustificabile con una precarietà delle loro condizioni statiche tale da lasciar presupporre un cedimento strutturale, dell'intero esemplare o della sua chioma, che comporti rischio potenziale di danni a persone o cose: **la condizione di precarietà statica deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico abilitato**, da allegarsi alla comunicazione scritta. Sarà necessario porre in campo ogni cautela ed azione, da concordare con l'Amministrazione, atta a salvaguardare l'incolumità sia pubblica che privata ;

e) spalcatura selettiva, con modalità difformi da quanto previsto all'art. 4, su esemplari tutelati di conifere che, a causa dello sbilanciamento complessivo della chioma, si trovino nelle stesse condizioni statiche precarie di cui al punto precedente, e con gli stessi rischi: anche in questo caso tale condizione deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta; il taglio va comunque effettuato ad una distanza dal fusto principale compresa tra 1 e 3 cm;

f) potature di risanamento aventi modalità tecniche difformi da quelle descritte al precedente art. 4 che si rendono necessarie per l'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo derivanti da precarietà di parti della chioma, e non della totalità di essa, dovuta ad eventi improvvisi e/o fortuiti;

g) abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive o a normative di diritto pubblico, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi alla comunicazione scritta occorre allegare copia del provvedimento normativo e/o della sentenza da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa

in materia di confini contenuta negli art. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificamente emessa dalla competente autorità giudiziaria; è comunque fatto salvo il divieto, di cui al successivo art. 9, di interventi nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità;

h) conversione a regime di potatura "a testa di salice" su esemplare di gelso o salice in precedenza allevato in forma diversa.

2. La comunicazione va redatta in carta semplice, su modulo reperibile presso URP, Ufficio Ambiente, o il sito web del comune, sottoscritta dall'avente titolo, e deve tassativamente contenere le informazioni di seguito elencate:

- generalità dell'avente titolo alla comunicazione;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari vegetali su cui si vuole intervenire;
- (nei casi diversi dall'abbattimento) motivazioni, portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire;

3. Nei casi in cui, in sede di verifica in loco, l'individuazione degli alberi non risulti immediata o agevole, è necessario allegare alla comunicazione una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

4. Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla comunicazione scritta, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi firmate da un tecnico abilitato, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

5. In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare anche con semplice comunicazione verbale l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo, a seguito di sua richiesta, all'attesa dei 20 giorni previsti all'art. 3, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato.

6. In caso di intervento in aree ricomprese all'interno del perimetro del territorio del Parco dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa, è necessario verificare l'obbligo di acquisizione presso codesto Ente in ordine agli interventi proposti.

7. L'esecuzione di un intervento per il quale il presente articolo prevede l'obbligo di preventiva, semplice comunicazione scritta, senza che quest'ultima sia stata effettuata, è punita con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro; la stessa sanzione si applica se l'intervento è stato effettuato prima che sia decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione della comunicazione scritta senza che l'Amministrazione Comunale abbia esplicitamente svincolato l'avente titolo da tale attesa, come previsto al comma 5.

Art. 6 - Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale

1. Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 5, gli interventi che comportano il taglio, la distruzione, l'eliminazione, il danneggiamento, l'alterazione strutturale, nonché qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità e la funzione degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all'art. 3, nonché degli esemplari facenti parte di filari di piantate destinati, anche in passato, a svolgere la funzione di tutori vivi della vite.

2. Ai fini del presente Regolamento i danneggiamenti e le alterazioni compreso le capitozzature che compromettono la vita della pianta, chiunque ne sia il proprietario e qualunque sia la sua funzione, vengono considerati come abbattimenti.

3. Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 5, gli interventi cesori, a carico degli esemplari arborei tutelati, eseguiti in difformità dalle prescrizioni e dalle modalità tecniche e procedurali previste agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

4. A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza degli esemplari arborei tutelati esistenti, secondo le definizioni dell'art. 3, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 5, comma 6:

- pavimentazioni con manti impermeabili;
- scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
- ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi.

5. In caso di intervento in aree ricomprese all'interno del perimetro del territorio del Parco dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa (Parco e Pre-parco) vi è l'obbligo di acquisire, se necessaria, l'autorizzazione presso l'Ente Parco in ordine agli interventi proposti.

6. L'intervento di abbattimento di cui al comma 1, o comunque l'intervento di qualsiasi natura che, come previsto al comma 2, compromette la vita di un esemplare arboreo tutelato ai sensi dell'art. 3, nonché di un esemplare vivo facente parte di un filare di piantata destinato, anche in passato, a svolgere la funzione di tutore della vite, è punito con la sanzione pecuniaria da 200 Euro a 1200 Euro per ogni esemplare. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di abbattimento o danneggiamento di alberi di grande rilevanza; la comminazione della sanzione per la compromissione della vita dell'esemplare arboreo tutelato esclude e sostituisce le sanzioni previste per gli specifici interventi che sono all'origine della compromissione.

7. Ogni intervento di cui al comma 6 prevede, oltre alla sanzione, l'obbligo di sostituire l'esemplare scomparso, ai sensi dell'art. 8.

8. Ogni intervento di cui al comma 4. del presente articolo, effettuato all'interno dell'area di pertinenza di un esemplare arboreo tutelato esistente in assenza di specifica autorizzazione all'intervento (secondo le definizioni dell'art. 3 del Regolamento) è punito con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro.

Art. 7 - Autorizzazioni all'intervento

1. Le autorizzazioni agli interventi di cui all'art. 6 del presente Regolamento possono essere richieste per le seguenti motivazioni, la cui sussistenza è da sottoporsi alla valutazione dell'Amministrazione Comunale:

a) se la presenza degli alberi, sia singoli che in formazione aggregata, incide negativamente sulla qualità di vita della popolazione, apportando eccessivo ombreggiamento e/o umidità ad edifici aventi destinazioni che comportano l'alloggio, anche temporaneo, di persone;

b) se la presenza degli alberi è causa di manifestazioni allergiche che colpiscono soggetti residenti entro un raggio massimo di 50 m dagli alberi stessi, dimostrate dietro esplicito consenso del paziente, allegando alla domanda di autorizzazione all'intervento apposita certificazione

medica attestante la sensibilità del paziente ai pollini o ai tessuti della specie o della categoria tassonomica cui appartengono gli alberi stessi;

c) se l'albero rientra in una compagine alberata che presenta eccessiva densità;

d) se la presenza degli alberi danneggia, in modo apprezzabile e non facilmente riparabile, tramite gli apparati radicali e/o le parti aeree, ad esclusione del fogliame caduto, edifici e manufatti circostanti;

e) se l'albero appartiene a specie infestante, quale: Robinia pseudoacacia (acacia selvatico), Ailanthus altissima (ailanto), Broussonetia papyrifera (falso gelso), Acer negundo (acero americano);

f) se la rimozione dell'albero è urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;

g) se l'albero manifesta un'evidente compromissione del suo stato vegetativo, tale da far prevedere un suo prossimo ed inevitabile disseccamento;

h) in via straordinaria, qualora gli abbattimenti siano contestuali e finalizzati a complessivi interventi di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge il presente Regolamento, una sostanziale miglioria ambientale, paesaggistica e di funzionalità dell'esistente, conseguibile entro un lasso di tempo ragionevolmente contenuto.

2.La richiesta di autorizzazione all'intervento deve essere presentata compilando l'apposito modulo reperibile presso l'URP, sul sito web del comune, o presso l'Ufficio Ambiente, e deve contenere, tassativamente, le informazioni di seguito elencate:

- generalità dell'avente titolo alla richiesta;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione delle piante su cui si vuole intervenire;
- motivazioni dell'intervento;
- (nei casi diversi dall'abbattimento) portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

Il modulo compilato e completo di eventuali allegati, va consegnato, a mano o tramite posta, all'URP.

3.Nei casi in cui, in sede di verifica in loco, l'individuazione degli alberi non risulti immediata, univoca o agevole, è necessario allegare alla domanda una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

4.Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla domanda di autorizzazione all'intervento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

5.Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione è soggetto ai termini prefissati dalla normativa regolamentare comunale per quanto riguarda i procedimenti di autorizzazione al taglio di alberi, fatte comunque salve disposizioni eventualmente derivanti da fonti normative gerarchicamente sovraordinate.

6.Per le modalità di accesso al procedimento si rinvia all'apposita normativa regolamentare e legislativa vigente in merito.

7.A garanzia del perseguimento dei fini che il presente Regolamento si prefigge, in conformità dei suoi principi generali, e nel pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- sottoporre l'esecuzione dell'intervento autorizzato a specifiche condizioni, indicate sull'atto di autorizzazione stessa; tra queste possono essere comprese le eventuali prescrizioni di esecuzione in periodi tali da evitare interferenze con la nidificazione dell'avifauna, o, nel caso di abbattimenti di esemplari arborei di età rilevante e/o di particolare valore o significato, la fornitura all'Amministrazione Comunale, o direttamente ad Enti od Organismi da essa indicati, di sezioni di taglio o altro materiale legnoso tale da consentire studi di carattere storico, dendrocronologico, floristico o vegetazionale;

- autorizzare d'ufficio, contestualmente al diniego di autorizzazione agli interventi ipotizzati dall'avente titolo, interventi diversi che l'Amministrazione stessa ritiene, in base a propria valutazione, migliorativi o più opportuni.

8. Nel caso di materiale esecuzione degli interventi autorizzati, l'inottemperanza alle condizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento di essa, e l'applicazione delle sanzioni previste per l'esecuzione, senza autorizzazione, dell'intervento in questione.

9. L'autorizzazione all'intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. L'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento autorizzato, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

10. Il proprietario o l'avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento delle operazioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento autorizzato, e sul luogo ove esse si stanno svolgendo, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione relativa.

11. Salvo diversa indicazione, espressa nell'autorizzazione all'intervento, la sua validità è da intendersi di 1 anno decorrente dalla data del suo rilascio; le eventuali, specifiche prescrizioni a cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione stessa, ivi comprese quelle riguardanti l'impianto di vegetazione sostitutiva come previsto al successivo art. 8, vanno altresì anch'esse realizzate, salvo diversa indicazione espressa nell'autorizzazione all'intervento, entro 1 anno dalla data del suo rilascio.

Art. 8 - Sostituzioni di alberi abbattuti

1. Gli alberi abbattuti devono essere rimpiazzati da esemplari di altezza non inferiore a m 2,3 e/o circonferenza del fusto, misurata a m 1,30 dal colletto, di almeno cm 16. Gli alberi abbattuti di grande rilevanza, devono essere sostituiti con almeno due o più alberature la cui valutazione è da effettuarsi dall'Ufficio competente, tenendo conto dell'equivalente fitomassa arborea. Le sostituzioni degli esemplari abbattuti, in casi particolari e motivati, possono essere effettuate su aree adibite a verde pubblico, sentiti gli uffici competenti.

2. E' facoltà dell'Amministrazione, a seguito di valutazione delle superfici a verde profondo disponibili, tenuto conto delle densità arboree esistenti, della presenza, vicinanza e altezza di fabbricati, dell'esistenza di manufatti, sottoservizi o di linee aeree, decidere sulla rinuncia dell'obbligo di impianto della vegetazione sostitutiva oppure di indicare la scelta della tipologia o della natura dell'essenza sostitutiva (ordine di grandezza a pieno sviluppo, forma arborea, essenza/e arbustiva/e al posto dell'arborea, ecc.).

3. Le prescrizioni in merito alla collocazione della vegetazione sostitutiva, ai termini per la realizzazione del suo impianto, nonché al numero degli esemplari arborei che ne fanno parte, devono essere espresse nell'atto di autorizzazione all'intervento, tranne nel caso dell'art.5 comma 6, di norma la collocazione degli esemplari sostitutivi sarà comunque da intendersi nell'area di pertinenza dell'esemplare abbattuto, e da effettuarsi entro 1 anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. I parametri di cui al comma precedente vengono di volta in volta prescritti dall'Amministrazione Comunale secondo criteri e modalità riferiti al contesto ed alla portata dell'intervento, nonché alle caratteristiche ambientali e microambientali del luogo di messa a dimora.

5. La messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto deve avvenire a regola d'arte, in modo da assicurare le massime garanzie di attecchimento e le condizioni ideali di sviluppo. A tal fine, e

senza necessità di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione Comunale, gli esemplari arborei messi a dimora, i quali, per qualsiasi motivo, non risultassero sopravvissuti a distanza di due anni dalla sostituzione, dovranno essere rimpiazzati nel rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo.

6.Tenuto conto della zona omogenea, così come prevista ed individuata dai vigenti strumenti urbanistici, in cui ricade l'intervento, salvo nelle zone ricomprese nel Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa per le quali è necessario attenersi allo specifico elenco riportato in allegato, gli esemplari sostitutivi devono comunque prioritariamente appartenere ad una delle specie ricomprese nell'ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE AMMESSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, allegato al presente Regolamento; rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale circoscrivere, nell'autorizzazione all'intervento, l'elenco delle specie nel cui ambito va operata la scelta degli esemplari da porre a dimora per la sostituzione; tale ambito deve comunque essere espresso nell'atto di autorizzazione o in apposita documentazione ad esso allegata.

7.E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di interventi di considerevole portata, rilasciare l'autorizzazione all'abbattimento solo dietro presentazione di un progetto di sistemazione e/o riqualificazione dell'area verde, costituito da tutti o da parte degli elaborati e dei documenti elencati all'art. 17.

8.Gli esemplari reimpiantati devono intendersi sostitutivi ad ogni effetto degli alberi tutelati abbattuti, e quindi soggetti alle stesse norme che tutelano questi ultimi, indipendentemente dalle loro caratteristiche dimensionali.

9.Nel pubblico interesse, nonché a garanzia del perseguimento dei fini e dei principi generali che il presente Regolamento si prefigge, è facoltà dell'Amministrazione Comunale realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali, all'interno dei centri abitati, in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli delle strade comunali; tale deroga è comunque da intendersi solo in tale fattispecie, e le disposizioni contenute nei citati articoli del Codice Civile sono altrimenti fatte salve in tutti gli altri casi, riguardanti o meno l'impianto di vegetazione sostitutiva di alberi abbattuti; ai fini del presente comma vale la definizione di centro abitato formulata dall'art. 3 (e recepita dall'Amministrazione Comunale ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 4) del vigente Nuovo Codice della Strada e s.m.i.-(D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) riportata nell'art.3 del presente regolamento.

10.L'inottemperanza alla prescrizione dell'impianto di vegetazione sostitutiva di cui al presente Articolo 8 è punita con la sanzione pecuniaria da 200 Euro a 1200 Euro per ogni esemplare arboreo sostitutivo prescritto che non sia stato messo a dimora; inoltre, resta l'obbligo di sostituire gli esemplari abbattuti, come prescritto dall'autorizzazione all'intervento, entro un anno dalla comminazione della sanzione.

Art. 9 - Interventi vietati

1.Nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità, con immediato o potenziale pericolo di cedimento strutturale, gli interventi elencati nel comma 4 dell'art. 6 sono tassativamente vietati, salvo il caso in cui detti interventi siano successivi o contestuali all'abbattimento, per il quale si dovrà comunque provvedere in ottemperanza alle prescrizioni tecniche e procedurali del presente Regolamento.

2.E' vietata l'accensione di fuochi nell'area di pertinenza degli alberi, nonché nell'area di proiezione sul terreno della chioma di alberi ed arbusti di qualsiasi dimensione, anche se disseccati.

3. Nell'area di pertinenza degli alberi sono vietati il deposito, il versamento o immissione (anche da condutture sotterranee) di sostanze dannose o comunque fitotossiche, nonché l'apporto di calore.

4. Sono vietate, sulle parti aeree degli esemplari arborei tutelati, le affissioni e le legature che possano in qualsiasi modo danneggiarli.

5. L'inottemperanza alle prescrizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro.

6. L'inottemperanza alle prescrizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da 35 Euro a 210 Euro.

Art. 10 - Prescrizioni in materia di responsabilità

1. E' fatto obbligo al proprietario, o a qualsiasi altro avente diritto, di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione presente sui rispettivi terreni, ai fini del controllo della sua stabilità strutturale, e comunque della prevenzione di danni a persone e/o cose; negli esemplari allevati per più anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità complessiva, il proprietario o l'avente titolo è tenuto a conservare la forma della chioma più consona al perseguimento dei fini di cui sopra; a motivo di prevenzione degli abusi delle prescrizioni di cui al presente comma sono comunque fatte salve l'applicazione e l'ottemperanza dei contenuti degli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

2. Soltanto in caso di pericolo oggettivo ed immediato per la pubblica e privata incolumità è ammesso l'abbattimento di esemplari arborei tutelati in deroga a quanto previsto dagli articoli 5, 6, e 7 del presente Regolamento; permane comunque in carico alla proprietà o all'avente titolo, l'onere di dimostrare tale derogabilità con idonea ed inequivocabile documentazione, anche fotografica, in grado di evidenziare la sussistenza dell'oggettività e dell'immediatezza del pericolo; **la mancata presentazione di tale documentazione comporta la comminazione delle sanzioni previste per l'esecuzione dell'intervento in assenza dell'autorizzazione o della comunicazione scritta per esso specificamente previste.**

3. In caso di danni cagionati da eventuali cadute di alberi o porzioni di essi su strade e aree pubbliche, si reputano responsabili i proprietari o coloro che hanno in custodia l'immobile su cui tali alberi sussistono, in applicazione degli artt. 2043 e 2051 del Codice civile.

4. Le responsabilità, di qualsiasi natura, dei danni eventualmente causati a terzi dalle alberature non possono intendersi trasferite dalla proprietà o dall'avente titolo all'Amministrazione Comunale all'atto della presentazione della comunicazione scritta o della richiesta di autorizzazione all'intervento nell'attesa della conclusione del procedimento, fatto salvo il rispetto degli specifici termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti.

Art. 11 - Difesa fitosanitaria

1. Per quanto attiene agli obblighi ed ai divieti in materia di controllo degli agenti di alterazioni crittogamiche ed entomatiche o di altra causa, quali virali o batteriche le cui diffusioni possano determinare danni al verde pubblico e/o privato oggetto del presente regolamento, e comunque in materia di lotta e prevenzione fitosanitaria, si rinvia alle prescrizioni contenute nella specifica normativa sovracomunale vigente in merito, ivi compreso l'art. 500 del Codice Penale.

2. Per le sanzioni da comminarsi a seguito di inadempienze alle norme nelle materie di cui al presente articolo si rinvia altresì alle competenze che fanno capo agli Ispettori del Servizio

Fitosanitario Regionale, tenuto a far rispettare in modo particolare le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Decreti Ministeriali di lotta fitosanitaria obbligatoria.

3. Fatte salve le norme legislative e regolamentari anche in materia di misure antincendio e di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo al proprietario e/o all'avente titolo di adottare ogni cautela finalizzata a neutralizzare la possibilità che il materiale vegetale infetto costituisca focolaio di ulteriore diffusione di fitopatie o parassitosi.

4. In generale, qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, occorrerà privilegiare la scelta su quelli di tipo biologico o integrato, utilizzando preferibilmente tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente (ad es. applicazioni endoterapiche), sempre e comunque nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, e comunque secondo modalità compatibili con gli ambienti in cui saranno adottati, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate. E' comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi (ex prima e seconda classe).

5. L'eventuale utilizzo, su esemplari arborei ricadenti negli ambiti che sono oggetto del presente Regolamento, di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura dell'avente titolo o di suo incaricato, per consentire le verifiche normative del caso, con almeno 2 giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione Comunale; detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare con chiarezza ed univocità:

- a) localizzazione;
- b) tempistica;
- c) individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
- d) patologia riscontrata;
- e) copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
- f) ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.

Art. 12 - Norme a tutela del verde comunale

1. Il presente articolo si applica a tutte le aree verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale, o in gestione ad essa a qualunque titolo.

2. E' tassativamente vietato:

a) ostacolare e/o disturbare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree verdi;

b) la circolazione e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, *tranne quelli in servizio di soccorso o di vigilanza, quelli autorizzati per attività di manutenzione dei beni immobiliari di proprietà comunale, quelli il cui impiego è funzionale all'allestimento delle iniziative autorizzate sulle aree verdi dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dei successivi commi da 6. a 12., nonché quelli in uso a disabili, purché compatibili, per ingombro, peso e dimensioni, con l'integrità della vegetazione, del suolo e dei manufatti presenti nell'area verde;*

c) il transito con cavalli e l'utilizzo e la circolazione di qualsiasi mezzo meccanico, anche non a motore, al di fuori di sentieri e percorsi espressamente consentiti al transito di tali mezzi; tale divieto è da intendersi esteso anche a sentieri e percorsi a fondo naturale nei casi in cui il terreno si presenti bagnato o fangoso;

d) l'uso e la manovra di modelli di mezzi a motore telecomandati, ivi compresi gli aerei, anche se l'operatore ai comandi è appostato al di fuori dell'area verde;

e) il volantinaggio non esercitato nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sia comunali che sovracomunali;

f) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio o la minaccia in qualsiasi altro modo dell'esistenza e dell'integrità di prati, alberi, siepi, arbusti o parti di essi;

g) la raccolta e l'asportazione di fiori, bulbi, radici, rami, funghi, terriccio, muschi, licheni, parti di organismi vegetali, strato superficiale del terreno, nonché il calpestamento delle aiuole delimitate, ove esistenti;

h) l'abbandono, la cattura, la molestia o il ferimento intenzionale di animali, nonché la sottrazione di uova e nidi;

i) il danneggiamento e/o deturpamento di strutture, infrastrutture o manufatti;

l) l'inquinamento di terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;

m) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici.

3. Nei casi in cui ad integrare l'oggetto dei divieti elencati ai punti A,C,F,G,H,I,L,M del precedente comma 2. sia un animale domestico od addomesticato di qualsiasi specie, viene ritenuto responsabile colui che ha in affidamento l'animale stesso.

4. Per quanto riguarda l'obbligo della raccolta delle deiezioni canine si applicano comunque i vigenti strumenti normativi riguardanti la presenza di cani sulle aree pubbliche (ATTO N. 45 del 10.07.2001 "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO")

5. In materia di comportamenti obbligatori, si prescrive, oltre a quanto previsto al precedenti commi, e fatto salvo quanto previsto dalla vigente, specifica normativa, anche comunale, in materia di conduzione di cani sulle aree pubbliche:

a) di condurre le biciclette solo nelle apposite piste ciclabili o vialetti, tenendo un'andatura a passo d'uomo e comunque non pericolosa per le persone;

b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta;

c) di segnalare tempestivamente, al personale degli Enti competenti in merito, eventuali principi di incendio.

6. Nei casi in cui siano in vigore particolari prescrizioni normative, contenute in strumenti legislativi o regolamentari, anche di livello comunale, che prevedano atti di assenso, comunque denominati, per l'esercizio di specifiche attività o iniziative (di natura commerciale, edilizia, promozionale, culturale, ricreativa, sportiva o altro) comportanti l'occupazione di suolo pubblico interessato (anche solo parzialmente) da verde di proprietà comunale, preventivamente al citato atto di assenso è necessaria l'acquisizione del parere vincolante degli uffici comunali competenti alla gestione di esse, che potranno prescrivere condizioni finalizzate alla conservazione e/o al ripristino dell'integrità, del valore e del decoro del verde comunale. L'acquisizione di tale parere è necessaria anche nei casi in cui l'assenso sia da considerarsi acquisito in forma tacita, come per esempio a seguito di semplice comunicazione rivolta all'Amministrazione Comunale da parte del soggetto che intende esercitare l'occupazione di suolo pubblico.

7. La richiesta di parere di cui al comma precedente, rivolta agli uffici comunali competenti alla gestione delle aree verdi di proprietà comunale, deve essere espressa in tempi, modalità e con corredo di documentazione tali da consentire agli uffici stessi di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari alla valutazione del singolo caso.

8. Nei casi in cui non sia invece previsto, da normativa diversa dal presente Regolamento, che l'esercizio di specifiche attività o iniziative incidenti sul patrimonio verde di proprietà comunale sia sottoposto ad atti di assenso, si applicano le procedure di cui ai seguenti commi numerati dal 9. al 14.

9. Nei casi di cui al comma **8** del presente articolo, su domanda scritta ed opportunamente motivata, rivolta al Dirigente del Settore competente alla gestione del verde comunale, da parte di cittadini anche singoli, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può consentire, esclusivamente con specifico atto autorizzatorio motivato (denominato

“Autorizzazione all’uso temporaneo di area verde comunale”), lo svolgimento temporaneo, su aree verdi di proprietà comunale, delle seguenti attività:

- a) Assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali, sportive e promozionali;
- b) L’installazione di attrezzature fisse o mobili;
- c) Il campeggio e l’installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- d) L’effettuazione di esercitazioni di soccorso e protezione civile;
- d) L’accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l’uso di petardi e fuochi artificiali;
- e) L’esercizio di forme di commercio o altre attività;
- f) L’utilizzo di immagini delle aree a verde per scopi commerciali.

10.La domanda di autorizzazione all’uso temporaneo di area verde comunale, di cui al precedente comma **9.**, deve essere presentata o inviata all’Ufficio Protocollo del Comune, deve contenere le generalità del richiedente e deve descrivere, o essere corredata da apposita relazione riguardante i fini, i tempi, le precise localizzazioni e le modalità di svolgimento dell’iniziativa o dell’attività oggetto di essa; la domanda deve essere inoltre corredata da ogni documentazione, anche a richiesta dell’Amministrazione Comunale, che si rendesse necessaria per le opportune valutazioni riguardanti l’incidenza delle attività o iniziative oggetto di essa sull’integrità, il valore ed il decoro del patrimonio verde comunale.

11.Relativamente ai procedimenti amministrativi conseguenti alla domanda di autorizzazione all’uso temporaneo di area verde comunale si applicano le specifiche norme regolamentari e legislative in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso alla relativa documentazione: il termine massimo per la conclusione del procedimento si uniforma comunque a quello previsto dalla vigente regolamentazione comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere; tale termine può decorrere nuovamente per intero, una sola volta, a partire dalla data di arrivo dei chiarimenti eventualmente richiesti, per un compiuta valutazione del singolo caso, dai tecnici istruttori al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione all’uso temporaneo di area verde comunale.

12.Rientra nella responsabilità di chi presenta la domanda dell’autorizzazione all’uso temporaneo di area verde comunale curare che la tempestività di tale presentazione sia compatibile con i tempi necessari alla sua istruttoria ed all’allestimento ed allo svolgimento delle iniziative o attività oggetto della domanda stessa, tenuto conto di ogni altra disposizione prevista dal presente articolo e di ogni altra normativa in qualsiasi modo inerente la fattispecie, e tenuto conto anche del fatto che il rilascio dell’autorizzazione può essere eventualmente sottoposto a specifiche condizioni, esplicitate sull’atto, finalizzate alla conservazione e/o al ripristino dell’integrità, del valore e del decoro del verde comunale.

13.L’autorizzazione all’uso temporaneo di area verde comunale è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Il richiedente e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dello svolgimento delle attività o iniziative autorizzate e di quelle ad esse funzionalmente connesse, anche per l’eventuale inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamenti ambientali e di gestione dei rifiuti.

14.E’ fatta salva ogni disposizione regolamentare e normativa, se ed in quanto applicabile, riguardante il pagamento di canoni di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

15.Sono da intendersi autorizzate e consentite, senza le autorizzazioni o i preventivi pareri previsti nel presente Regolamento, tutte le operazioni in conformità con i principi e le finalità del presente Regolamento che risultano necessarie e finalizzate allo svolgimento della gestione, della coltura e della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale, purché effettuate da parte dell’Amministrazione Comunale, o da altri soggetti da essa regolarmente incaricati.

16.L'inosservanza dei divieti di cui ai commi 2. e 5. del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro.

17.L'uso temporaneo di un'area verde comunale, in assenza dell'autorizzazione specifica di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, è punito con la sanzione da 150 Euro a 900 Euro.

18.E' comunque fatto salvo l'onere, a carico del contravventore alle prescrizioni di cui al presente articolo, di mantenere e/o ripristinare l'integrità, il valore ed il decoro del patrimonio verde comunale, ai sensi della normativa civilistica vigente.

Art. 13 - Salvaguardia di aree verdi di pregio storico ed architettonico, e di esemplari arborei di particolare significatività

1.Nelle aree verdi individuate dai vigenti strumenti urbanistici come dotate di peculiari caratteristiche di significato storico o architettonico ("verde di pregio"), o comunque tutelate come "Verde storico monumentale", gli interventi, anche di sola manutenzione, debbono tendere alla conservazione e ripristino delle rispettive caratteristiche originarie.

2.Nelle aree verdi di cui al presente articolo, le previsioni di impiego o di eliminazione del materiale vegetale o l'adozione di peculiari modalità gestionali e colturali devono essere giustificate in modo circostanziato tramite dettagliate ed esaurienti relazioni, da allegarsi agli elaborati progettuali, a firma di tecnico specificamente abilitato ai sensi di legge.

3.Per le aree verdi di cui al presente articolo non è necessario limitare l'ambito di scelta delle specie da impiegarsi all'apposito allegato ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE AMMESSE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, fatti comunque salvi i divieti d'impiego in esso previsti; occorre però che, in apposita relazione facente parte degli atti di progetto, venga espressa circostanziata e dettagliata motivazione per gli impieghi di ogni specie arborea che non sia compresa in nessuna parte del citato ELENCO.

4.Ai fini della conservazione e valorizzazione di singoli esemplari arborei, a chiunque appartenenti, di particolare pregio o significato storico, paesaggistico, naturalistico, vegetazionale o monumentale, l'Amministrazione Comunale potrà predisporre un inventario finalizzato alla loro identificazione e classificazione; gli esemplari in esso ricadenti potranno così essere oggetto di specifiche e peculiari misure di tutela, eventualmente da recepirsi anche nell'ambito degli strumenti urbanistici, e quindi costituire vincolo anche riguardo agli interventi di rilevanza edilizia.

5.Ogni singolo intervento per il quale il presente Regolamento prevede la comminazione di una sanzione è soggetto al raddoppio della sanzione se effettuato nell'ambito di un'area definita come "verde di pregio" secondo il comma 1. del presente articolo, o a carico di un esemplare arboreo di particolare pregio o significato come definito al precedente comma 4.

Art. 14 - Aree demaniali fluviali

1.Fatte salve le vigenti norme di Polizia Idraulica (T.U. 25.7.1904 n. 523), ed in attuazione delle prescrizioni in esse contenute, nelle aree demaniali dei torrenti Idice, Savena, Zena e loro affluenti, al fine di mantenere le funzioni essenziali degli ambiti fluviali (quali quella di corridoio ecologico, quella di sede di risorse idriche, di aree disponibili per la collettività, ecc.) è fatto divieto:

- a) di manomettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo;
- b) di erigere baracche, recinti per cani o altri animali, e manufatti in genere;

c) di transitare e/o sostare con mezzi a motore, salvo quelli impiegati per la manutenzione e controllo dell'area;

d) di transitare con cavalli o con qualsiasi mezzo meccanico, anche non a motore, al di fuori dei sentieri e percorsi autorizzati; tale divieto è da intendersi esteso anche a sentieri e percorsi a fondo naturale nei casi in cui il terreno si presenti bagnato o fangoso;

e) di danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione, in qualsiasi forma si presenti;

f) di scaricare o abbandonare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi natura;

g) di accendere fuochi;

h) di restringere o interrompere con manomissioni e impedimenti i passaggi lungo fiume;

i) di installare recinzioni di qualunque tipo;

l) di attingere acqua senza l'autorizzazione dell'ente competente;

m) di arrecare disturbo alla fauna;

n) di lasciare girovagare cani senza guinzaglio;

2. Restano esclusi dai divieti di cui al precedente comma gli interventi autorizzati od eseguiti dagli Enti preposti alla difesa idrogeologica ed alla tutela idraulica del territorio, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.

3. E' fatto obbligo ai beneficiari di concessioni demaniali di darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando la perimetrazione e la data di scadenza della concessione entro trenta giorni dalla richiesta del Comune, ovvero entro trenta giorni dall'ottenimento della concessione stessa o del suo rinnovo.

4. Nel caso di concessione di nuovo rilascio o rinnovata, la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata da adeguata e chiara documentazione fotografica dello stato preesistente dei luoghi; nel caso che gli estremi della concessione siano oggetto di esplicita richiesta di comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, tale documentazione fotografica dovrà essere riferita al periodo intercorrente tra tale stessa richiesta ed il citato termine di trenta giorni.

5. Relativamente al comma 1. del presente articolo sono puniti con le sanzioni pecuniarie:

- **da 150 Euro a 900 Euro** le inosservanze ai divieti a), b) ed f);

- **da 70 Euro a 420 Euro** le inosservanze ai divieti di cui ai punti c), d), e), g), h), i), l) e m);

- **da 70 Euro a 420 Euro** le inosservanze ai divieti di cui al punto n) (in coerenza con ATTO N. 45 del 10.07.2001 "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO");

6. L'omissione della comunicazione di cui al comma 3. è punita con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro.

7. Le sanzioni previste per l'inottemperanza ai divieti, agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al presente articolo sono da comminarsi nei casi in cui i singoli, specifici comportamenti non vadano ad integrare fattispecie soggette ad altre sanzioni in virtù di particolari disposizioni sovracomunali in merito.

Art. 15 - Norme a tutela dei sistemi di irrigazione e scolo

1. E' vietato sopprimere o tombare fossi, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con problemi igienico-sanitari certificati dagli organi competenti in materia, o interessati da eventuali nuovi attraversamenti; sono esclusi da tale divieto gli interventi, effettuati da parte di Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti al governo del territorio, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.

2. Lungo i fossi, rii, scoli, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione o di scolo, è vietato erigere baracche, recinti per cani o altri animali, porcili o pollai, manufatti in genere, compromettere con movimenti di terra la sagoma dell'alveo e scaricare rifiuti solidi o liquidi di qualsiasi tipo;

3. Per l'eliminazione di qualsiasi forma di vegetazione, anche erbacea, insediata sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e delle aree incolte in genere, è vietato il ricorso al diserbo chimico ed all'incendio.

4. Salvo eventuali, diverse disposizioni impartite in merito dall'Amministrazione Comunale e/o da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio, e fatta salva ogni altra normativa di legge e regolamentare in merito, i materiali vegetali risultanti dagli interventi di sfalcio, se opportunamente e preventivamente concentrati in aree agricole non alberate ed in luoghi dove sia possibile un efficace ed agevole controllo del fuoco, in giornata non ventosa, possono anche essere bruciati, sotto stretta sorveglianza sino a completo spegnimento.

5. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni adiacenti ai fossi, scoli e canali decorrenti lungo strade pubbliche o di uso pubblico, o anche solo con esse intersecati, nonché a qualsiasi fosso, scolo o canale le cui acque defluiscano, direttamente o meno, in uno dei precedenti, di assicurare il regolare deflusso delle acque tramite le operazioni di sfalcio e di manutenzione ordinaria e straordinaria, evitando comunque il ricorso al diserbo chimico o all'incendio; sempre al fine di assicurare il deflusso delle acque, i residui delle operazioni di sfalcio e di manutenzione devono comunque essere rimossi dagli alvei.

6. Lungo le strade comunali e vicinali fossi, scoli e canali devono essere mantenuti sfalciati dai proprietari o conduttori frontisti su entrambi i versanti.

7. E' a carico dei proprietari o conduttori frontisti anche ogni onere di manutenzione relativo alle tombature di fossi, scoli e canali situate in corrispondenza dei passi carrai.

8. L'inottemperanza ai divieti di cui ai comma 1. e 2. del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da 150 Euro a 900 Euro.

9. L'inottemperanza ai divieti di cui ai commi 3. e 4. del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da 70 Euro a 420 Euro.

10. Ogni comportamento, intervento od omissione che costituisca inottemperanza ai divieti, agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente articolo nei commi 5., 6. e 7. è punito con la sanzione pecuniaria da 35 Euro a 210 Euro.

11. Le sanzioni previste per l'inottemperanza ai divieti, agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al presente articolo sono da comminarsi nei casi in cui i singoli, specifici comportamenti non vadano ad integrare fattispecie soggette ad altre sanzioni in virtù di particolari disposizioni sovracomunali in merito.

Art. 16 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua in genere

1. Sono vietati il tombamento, anche soltanto parziale e la manomissione della vegetazione ripariale di maceri e specchi d'acqua, salvo diversa specifica autorizzazione comunale da rilasciarsi eccezionalmente o per motivazioni igienico-sanitarie, espressamente certificate dagli organi competenti, oppure qualora l'intervento comporti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, un sostanziale miglioramento ambientale, debitamente documentato, inteso in termini di incremento di complessità della biocenosi.

2. E' vietato lo scarico di rifiuti, di liquami o di qualsiasi altra sostanza inquinante nei maceri e negli specchi d'acqua.

3.L'inottemperanza agli obblighi, divieti e prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da 150 Euro a 900 Euro.

Art. 17 - Modalità di presentazione dei progetti di modifica sul verde nell'ambito di opere edilizie

1. Negli interventi edilizi che comportano anche opere di modifica del verde, deve essere prevista la sistemazione o risistemazione a verde dell'area di pertinenza dell'intervento stesso.

2. Nel caso specifico in cui un'opera edilizia, la cui realizzazione sia soggetta ad atto di assenso (autorizzazione, D.I.A. o permesso di costruire) da parte dell'Amministrazione Comunale, comporti un intervento sul verde regolamentato dalle norme presenti, l'ottenimento dell'atto di assenso o l'efficacia del titolo edilizio alla realizzazione delle opere, comporta anche l'autorizzazione all'intervento sul verde, purché quest'ultimo sia adeguatamente evidenziato all'attenzione dell'Amministrazione Comunale con le modalità dettagliate nei seguenti commi.

3. Sono invece soggetti ad apposita autorizzazione all'intervento, o comunque condizionati a preventiva comunicazione scritta, a seconda della loro tipologia, gli interventi sul verde che rientrano nelle fattispecie previste nel presente Regolamento e che vengono effettuati nell'ambito di interventi edilizi i quali, per loro natura e tipologia non risulterebbero assoggettati, ai sensi della normativa edilizia vigente, ad espliciti atti di assenso (autorizzazione o concessione) emanati dall'Amministrazione Comunale.

4. I progetti di opere di rilevanza edilizia che comportano modifica del verde dovranno essere presentati a firma di tecnico abilitato, e dovranno comprendere i seguenti elaborati, in duplice copia:

a) una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500) dello stato di fatto estesa alle eventuali piante arboree la cui area di pertinenza possa essere interessata ai lavori, in cui siano inequivocabilmente individuati e localizzati i seguenti elementi:

- la natura delle pavimentazioni delle varie superfici, o la loro attuale sistemazione a prato o a gruppi arbustivi;
- tutti gli esemplari arborei presenti, ciascuno contraddistinto dalla specie di appartenenza, dalla misura del diametro (o dei diametri, se policormici) e dalla rappresentazione dell'area di proiezione della chioma;
- una chiara distinzione (anche ricorrendo ad apposite colorazioni differenziate) degli interventi cui sono destinati gli esemplari arborei, sia esso l'abbattimento, il trapianto, la potatura o altre cure colturali o interventi di rilievo, o anche la semplice conservazione;
- i tracciati delle reti tecnologiche esistenti a servizio o in semplice attraversamento dell'area oggetto dell'intervento;

b) una documentazione fotografica dello stato di fatto;

c) una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500) dello stato di progetto, in cui siano inequivocabilmente individuati e localizzati i seguenti elementi:

- le aree per le quali è in previsione una sistemazione a prato, o una copertura inerte non permeabile o semipermeabile;
- l'esatta definizione delle aree di progetto di verde profondo;
- tutti gli esemplari arborei di cui è in previsione la messa a dimora, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della specie di appartenenza e della misura approssimativa del diametro che l'esemplare risulterà avere all'atto materiale dell'impianto;
- le siepi e le compagini arbustive da mettere a dimora, con l'indicazione della composizione specifica;
- i tracciati delle reti tecnologiche previste o che permarranno a servizio o in semplice attraversamento dell'area oggetto dell'intervento;

- sovrapposizione nella tavola di progetto del verde con la planimetria dei piani interrati e delle opere di protezione dei manufatti edilizi (vespai, drenaggi) o di qualunque genere di manufatto interrato.

5.A maggior chiarezza, od anche su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale, possono venire presentati, a corredo del progetto, uno o più dei seguenti documenti ed elaborati:

- a) una relazione sullo stato di fatto e sulle finalità dell'intervento, eventualmente anche corredata da apposite perizie specialistiche;
- b) un'elencazione a parte del numero e delle specie di appartenenza degli esemplari da abbattere, da trapiantare e da mettere a dimora;
- c) specifiche rappresentazioni in sezione degli stati di fatto e di progetto;
- d) una rappresentazione planimetrica in scala adeguata (1:200 oppure 1:500), distinta da quella riguardante lo stato di fatto, degli specifici interventi da effettuarsi.

6.I documenti ed elaborati menzionati alle lettere a), b) e c) del comma precedente devono obbligatoriamente essere presentati nel caso di predisposizione e/o risistemazione di aree a verde per le quali è prevista la presa in carico dell'onere di gestione e manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale; queste ultime aree dovranno essere chiaramente distinte dalle aree che permarranno in gestione ai privati, sulle rappresentazioni planimetriche prodotte, ed anche l'elencazione di cui alla lettera b) del comma precedente dovrà essere tale da consentire tale distinzione.

7.Per interventi riguardanti aree di superficie complessiva inferiore ai 200 mq è possibile, anche in relazione all'entità ed alla tipologia dell'opera edilizia nel suo complesso, ricomprendere l'illustrazione delle modifiche sul verde nei documenti ed elaborati illustranti gli intenti di sistemazione degli spazi esterni in generale.

8.A garanzia della chiarezza e dell'inequivocabilità delle previsioni progettuali, per tutte le indicazioni di specie vegetali previste ai commi precedenti è assolutamente necessario fare ricorso, almeno per quanto riguarda gli esemplari arborei, alla **nomenclatura botanica latina** comprensiva di genere e specie; non sono quindi ritenute sufficienti indicazioni limitate al genere e/o espresse con nomenclatura italiana o regionale.

Art. 18 - Criteri di intervento sul verde nell'ambito di opere edilizie

1.Fatto salvo quanto previsto in materia di indici di edificabilità dei lotti, i progetti edilizi, inclusi quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in modo da evitare, per quanto possibile, danneggiamenti agli esemplari arborei tutelati così come definiti all'art. 3, o comunque in modo da evitare interventi che risultano vietati ai sensi del presente Regolamento; nel caso di predisposizione dell'inventario di cui all'art. 13, comma 4., per gli esemplari arborei in esso ricompresi l'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica, potrà prevedere ulteriori e più vincolanti misure di tutela.

2.Eventuali deroghe a quanto prescritto al comma precedente, potranno essere consentite a fronte di opportune motivazioni evidenziate negli elaborati di progetto o fornite su espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

3.In conformità a quanto previsto nei due commi precedenti, nelle sistemazioni e nelle realizzazioni di parcheggi, strade, piazze, marciapiedi, recinzioni, manufatti ed altre opere esterne o interrate, è fatto obbligo di rispettare le aree di pertinenza degli alberi tutelati, anche adottando adeguate tecniche per lo scambio idrico-gassoso tra soprassuolo e apparati radicali; l'osservanza di distanze inferiori può essere consentita qualora venga manifestamente garantita la salvaguardia degli apparati radicali stessi; non è comunque consentita l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale degli alberi tutelati e la falda sottostante.

3 bis. Al fine di tutelare gli alberi dal punto di vista statico, anche per garantire l'incolumità delle persone oltre che la salute degli stessi esemplari, quando l'area di pertinenza degli alberi tutelati, siano essi pubblici che privati, è interessata da scavi o movimenti di terra, la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare un apposita documentazione/certificazione che attesti l'intervento ex-ante, in-itinere ed ex-post.

Tale documentazione dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (dott. Agronomo, Forestale e Perito Agrario) regolarmente iscritto nei rispettivi Albi o Ordini professionali. Il professionista certificatore dovrà essere persona terza rispetto alla Ditta esecutrice e dovrà attestare che lo scavo e/o movimento di terra avvenuto non ha arrecato danni o lesioni all'apparato radicale anche dal punto di vista statico.

La suddetta documentazione e certificazione dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento all'interno del quale sono previsti gli scavi o i movimenti di terra.

Nel caso le alberature interessate dai lavori appartenessero ad una proprietà privata, copia della certificazione dovrà essere consegnata al proprietario, amministratore condominiale o legale rappresentante.

4. Può inoltre essere previsto il trapianto di esemplari arborei, qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, un dettagliato progetto di intervento redatto da tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione.

5. Nelle aree di cantiere resta valido quanto previsto nel presente Regolamento; in esse è quindi fatto obbligo di rispettare l'area di pertinenza degli alberi, così come prescritto agli artt. 6 e 9, e di adottare tutti gli accorgimenti utili a prevenire ogni danneggiamento delle parti aeree della vegetazione esistente, avuto particolare riguardo agli esemplari arborei tutelati; a tal proposito rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere l'ottemperanza alle prescrizioni, in materia di salvaguardia della vegetazione nelle aree di cantiere, contenute nel Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.1989.

6. E' obbligatoria la sostituzione degli esemplari abbattuti secondo quanto previsto dall'art.8.

7. La messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto deve avvenire a regola d'arte, in modo da assicurare le massime garanzie di attecchimento e le condizioni ideali di sviluppo. A tal fine, e senza necessità di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione Comunale, gli esemplari arborei messi a dimora a seguito delle previsioni progettuali, i quali, per qualsiasi motivo, non risultassero sopravvissuti al momento della presa in carico delle aree/opere, dovranno essere rimpiazzati nel rispetto delle previsioni progettuali stesse e dei requisiti previsti nel presente articolo.

8. Al di là di quanto previsto dal presente articolo è comunque necessario prevedere l'impianto di alberature, compagini arbustive e siepi il cui ingombro a pieno sviluppo, considerato tanto per la parte aerea come per quella ipogea, sia compatibile con le superfici, gli spazi aerei ed i volumi di terreno a disposizione, nonché con fabbricati, impianti e manufatti presenti o previsti sopra e sotto la superficie del terreno, ivi compresi quelli delle proprietà limitrofe.

9. Le superfici a verde possono essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale solo se realizzate secondo le prescrizioni del presente e del precedente articolo, ed in conformità con gli elaborati di progetto ed i relativi allegati.

10. Prima della presa in carico di tali superfici da parte dell'Amministrazione Comunale, i soggetti attuatori ne dovranno garantire gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i risarcimenti di eventuali fallanze, per il periodo di tempo espressamente previsto nelle apposite convenzioni, periodo di tempo che comunque dovrà essere di almeno 24 mesi, decorrenti dalla data della dichiarazione attestante l'ultimazione dei lavori di sistemazione esterna secondo il progetto approvato.

Art. 19 – Interventi su aree verdi finalizzati alla riqualificazione, restauro delle stesse, non correlati ad opere edilizie

1. In caso di interventi volti a restaurare aree verdi al fine di riproporre impianti storici originali, o finalizzati alla riprogettazione complessiva delle stesse, è fatto obbligo di richiedere preventiva autorizzazione corredata della documentazione di cui all'art. 17.

Art. 20 - Interazioni con altre fonti normative

1. Sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali riguardanti lo stesso oggetto.

2. E' da considerare inoltre abrogata ogni altra singola norma, contenuta in precedenti Regolamenti Comunali, contrastante con quelle del presente Regolamento.

3. Sono da considerare prevalenti a quanto contenuto nel presente Regolamento le prescrizioni contenute nei seguenti strumenti normativi vigenti, tenuto anche conto dei rispettivi, susseguenti provvedimenti di modifica od integrazione o di raccolta in testo unico, e dei regolamenti di attuazione ad essi eventualmente correlati; a tali strumenti normativi si fa rinvio, sia per tutto quanto da ciascuno di essi contemplato, sia per tutto quanto non espressamente trattato dal presente Regolamento:

- Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento);
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- L. 29 giugno 1939, n. 1497 ("Legge sul Vincolo Paesaggistico");
- L. 8 agosto 1985, n. 431 ("Legge Galasso");
- D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ("T.U. sui beni culturali e ambientali");
- L. 18 maggio 1989, n. 183 ("Difesa del suolo");
- R.D.L. 30 dicembre 1923, N. 3267 ("Legge forestale");
- T.U. 25 luglio 1904 (Norme di Polizia Idraulica);
- L.R. 4 settembre 1981, n.30;
- L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;
- D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 (art. 52 "osservanza distanze minime di rispetto dalle rotaie")
- Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, approvate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 1bis della citata L. 431/85;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale N° 19 del 30/03/2004;
- ogni altro provvedimento normativo statale o della Regione Emilia-Romagna, o comunque riguardante il territorio del Comune, che nella gerarchia delle fonti del diritto sia di un rango superiore a quello in cui si collocano i Regolamenti Comunali.

4. Relativamente al territorio ricadente entro il perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (compreso il pre-parco), il presente Regolamento conserva la sua validità per ogni aspetto che non risulti in contrasto con la normativa sovracomunale riferita al Parco stesso, nonché per le fattispecie non contemplate in essa.

5. Sono altresì da considerare prevalenti a quanto contenuto nel presente Regolamento le prescrizioni contenute negli strumenti normativi, anche entrati in vigore successivamente, riguardanti specificamente la fruizione e la gestione dei territori ricadenti in Aree di Riequilibrio Ecologico.

Art. 21 - Vigilanza e competenze nelle materie oggetto del presente Regolamento

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata:

- al Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Lazzaro di Savena;

- al Corpo di Polizia Provinciale;
- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/89;
- a gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni.

2. Il personale facente capo ai Servizi tecnicamente competenti nelle materie oggetto del presente Regolamento presta la propria assistenza e collaborazione, in via informale, o, nel caso attraverso l'espressione di pareri scritti, agli altri Servizi e Settori dell'Amministrazione Comunale, ciò anche valendosi di consulenze tecniche, se e quando necessario, per i casi in cui risultino necessarie particolari conoscenze, esperienze e/o qualificazioni; per le materie e questioni di competenza di tali altri Servizi o Settori non è però tenuto a sostituirsi ad essi nei rapporti con Enti, organi o strutture esterni all'Amministrazione Comunale con i quali si relaziona abitualmente per lo svolgimento dei compiti che gli sono assegnati dal presente Regolamento.

Art. 22 - Applicazione delle sanzioni

1. Ogni intervento non conforme al presente Regolamento eseguito su un esemplare arboreo tutelato è punito con la sanzione prevista a seconda della tipologia d'intervento.

2. Le sanzioni previste per l'inottemperanza ai divieti, agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono da comminarsi nei casi in cui i singoli, specifici comportamenti non vadano ad integrare fattispecie soggette ad altre sanzioni in virtù di particolari disposizioni sovracomunali in merito.

Art. 23 – Disposizioni di carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle **sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689**.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE - ALLEGATO

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI ARBOREE ED ARBUSTIVE PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Parte 1. Specie, generi, famiglie ed ordini il cui impianto è vietato su tutto il territorio comunale, per esemplari di qualsiasi forma

specie:

Acer negundo

Ailanthus altissima

Amorpha fruticosa

Arundinaria japonica

Broussonetia papyrifera

Crataegus azarolus

Crataegus monogyna

Crataegus oxyacantha

Robinia pseudoacacia

Acero "negundo" o "americano"

Ailanto

Indaco bastardo

Falso bambù

Falso gelso

azzeruolo (specie arbustiva)

biancospino (specie arbustiva)

biancospino (specie arbustiva)

Acacia selvatica o Robinia

generi: **Eucalyptus**
Platanus

Eucalipto
Platano

famiglie: Agavacee
Araucariacee
Cycadacee

ordini: Gnetales

Gli esemplari appartenenti al genere ***Phyllostachis* (Bambù)** ed alla famiglia delle *Musaceae* possono venire impiegati esclusivamente e motivatamente nelle aree verdi aventi significato storico ed architettonico classificabili come "verde di pregio". Il loro impiego è da considerarsi vietato in tutto il restante territorio.

Parte 2. Specie ammesse in tutto il territorio comunale e nelle aree urbanizzate ricomprese nel perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (vedi specifico elenco), fatto salvo l'esclusione di alcune specie arboree la cui messa a dimora non è consentita dal piano dello stesso Parco per quanto attiene al territorio di competenza.

Ulteriori specie non vietate e non ricomprese nel seguente elenco, possono essere valutate, in seguito a motivata proposta del tecnico progettista.

- Esempari a portamento ARBOREO -

Acer campestre	acero campestre
Acer monspessulanum	acero minore
Acer opalus	acero opalo
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero di monte
Aesculus hippocastanum	ippocastano
Albizzia julibrissin	mimosa di Costantinopoli
Alnus cordata	ontano napoletano
Alnus glutinosa	ontano nero
Alnus incana	ontano bianco
Betula pendula	betulla
Carpinus betulus	carpino bianco
Carpinus orientalis	carpinella
Castanea sativa	castagno
Catalpa bignonioides	catalpa
Celtis australis	bagolaro o spaccasassi
Ceratonia siliqua	carrubo
Cercidiphillum japonicum	
Cercis siliquastrum	albero di Giuda
Cupressus sempervirens	cipresso comune (<i>esemplari di cui è certificata la resistenza al patogeno Seridium Cardinale</i>)
Cydonia oblonga	cotogno
Diospiros kaki	kaki
Eleagnus angustifolia	olivagno
Eriobotrya japonica	nespolo del Giappone
Fagus sylvatica	faggio
Ficus carica	fico
Fraxinus angustifolia	frassino minore
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Fraxinus ornus	orniello
Ginkgo biloba	ginkgo (<i>esemplari di sesso maschile</i>)
Gleditsia triacanthos	spino di Giuda
Hippophae rhamnoides	olivello spinoso
Ilex aquifolium	agrifoglio
Juglans nigra	noce nero
Juglans regia	noce comune
Kolreuteria paniculata	
Laburnum alpinum	maggiociondolo alpino
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Laurus nobilis	alloro
Ligustrum lucidum	ligustro
Liquidambar styraciflua	liquidambar
Liriodendron tulipifera	albero dei tulipani
Maclura pomifera	
Magnolia grandiflora	magnolia
Malus sylvestris	melo selvatico
Melia azedarach	lillà delle Indie
Mespilus germanica	nespolo
Morus alba	gelso bianco
Morus nigra	moro
Olea europea	Olivo (<i>solo in posizione riparata e non esposta a nord</i>)
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Pawlonia imperialis	paulonia

Pinus pinea	pino domestico
Populus alba	pioppo bianco (<i>esemplari non disseminanti, di sesso maschile</i>)
Populus nigra var. italica	pioppo cipressino
Populus nigra	pioppo nero (<i>esemplari non disseminanti, di sesso maschile</i>)
Prunus amygdalus	mandorlo
Prunus armeniaca	albicocco
Prunus avium	ciliegio selvatico
Prunus cerasifera	mirabolano
Prunus cerasus	ciliegio montano
Prunus domestica	susino
Prunus padus	pado, ciliegio a grappoli
Prunus persica	pesco
Punica granatum	melograno
Pyrus communis	pero
Pyrus communis	pero
Pyrus pyraeter	perastro
Quercus cerris	cerro
Quercus ilex	leccio
Quercus petraea (sessiliflora)	rovere
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur (pedunculata)	farnia
Quercus rubra (borealis)	quercia rossa
Salix alba	salice bianco
Salix caprea	salicone
Salix fragilis	salice fragile
Sophora japonica	sofora
Sorbus aria	sorbo montano
Sorbus aucuparia	sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica	sorbo domestico
Sorbus torminalis	sorbo selvatico
Taxus baccata	tasso
Tilia cordata	tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	tiglio nostrale
Tilia x vulgaris	tiglio ibrido
Ulmus glabra	olmo montano
Ulmus laevis	olmo ciliato
Ulmus minor (campestris)	olmo campestre
Ulmus pumila	olmo siberiano

continua parte 2.- **Esemplari a portamento ARBUSTIVO -**

Amelanchier ovalis	pero corvino
Arbutus unedo	corbezzolo
Berberis vulgaris	crepino
Buxus sempervirens	bosso
Calluna vulgaris	brugo
Cistus salvifolius	cisto
Cistus ladanifer	cisto
Colutea arborescens	vescicaria
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinello
Coronilla emerus	èmero
Corylus avellana	nocciolo
Cotinus coggirya	scòtano
Cytisus sessilifolius	citiso
Erica scoparia	erica da scope
Evonymus europaeus	berretta da prete, fusaggine
Evonymus latifolius	berretta da prete, fusaggine
Frangula alnus	frangola
Genista spp.	ginestre
Juniperus communis	ginepro comune
Ligustrum vulgare	ligustro
Lonicera caprifolium	caprifoglio, madreSelva
Lonicera xylosteum	madreSelva pelosa
Phillyrea latifolia	fillirea
Pistacia terebinthus	terebinto
Prunus mahaleb	ciliegio canino
Prunus spinosa	prugnolo
Pyracantha coccinea	agazzino
Rhamnus alaternus	alaterno
Rosa canina	rosa selvatica, rosa canina
Rosa sempervirens	rosa di San Giovanni
Rubus caesius	rovo
Rubus ulmifolius	mora
Salix cinerea	salice cenerino
Salix eleagnos (S. incana)	salice lanoso, salice di ripa
Salix purpurea	salice rosso
Salix triandra	salice da ceste
Salix viminalis	salice da vimini
Sambucus spp.	sambuco
Spartium junceum	ginestra odorosa
Staphylea pinnata	falso pistacchio
Syringa vulgaris	lillà
Viburnum lantana	lantana
Viburnum opulus	viburno palla di neve, pallon di maggio
Viburnum tinus	laurotino, lentaggine
Vitis vinifera	vite
Zyziphus jujuba	giuggiolo

Parte 3 – Elenco delle piante spontanee e naturalizzate da utilizzare negli interventi di arredo e di sistemazione del verde in aree pubbliche e private ricomprese all'interno del piano territoriale del Parco Naturale Regionale GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA (Parco e Preparco). (Allegato al deliberazione del Consiglio consortile n. 31 del 21 novembre 2000)

ELENCO DELLE PIANTE

Nota bene: si dovranno impiegare esclusivamente le forme tipiche delle seguenti specie e non varietà ornamentali.

1. Ginepro *Juniperus communis*
2. Salice bianco *Salix alba*
3. Salicone *Salix caprea*
4. Salice lanoso *Salix elaeagnos*
5. Salice rosso *Salix purpurea*
6. Pioppo bianco *Populus alba*
7. Pioppo grigio *Populus canescens*
8. Pioppo tremulo *Populus tremula*
9. Pioppo nero *Populus nigra*
10. Ontano nero *Alnus glutinosa*
11. Carpino bianco *Carpinus betulus*
12. Carpino nero *Ostrya carpinifolia*
13. Nocciolo *Corylus avellana*
14. Cerro *Quercus cerris*
15. Rovere *Quercus petraea*
16. Roverella *Quercus pubescens*
17. Olmo campestre *Ulmus minor*
18. Bagolaro *Celtis australis*
19. Crespino *Berberis vulgaris*
20. Rosa selvatica *Rosa canina*
21. Perastro *Pyrus pyraster*
22. Sorbo domestico *Sorbus domestica*
23. Sorbo ciavardello *Sorbus torminalis*
24. Agazzino *Pyracantha coccinea*
25. Biancospino *Crataegus monogina*
26. Biancospino *Crataegus oxyacantha*
27. Ciliegio selvatico *Prunus avium*
28. Prugnolo *Prunus spinosa*
29. Maggiociondolo *Laburnum anagyroides*
30. Citiso *Cytisus sessilifolius*
31. Ginestra odorosa *Spartium junceum*
32. Vesicaria *Colutea arborescens*
33. Emero *Coronilla emerus*
34. Scotano *Cotinus coggyria*
35. Acero campestre *Acer campestre*
36. Acero opalo *Acer opulifolium*
37. Acero minore *Acer monspessulanum*
38. Fusaggine *Euonymus europaeus*
39. Fusaggine a foglie larghe *Euonymus latifolius*
40. Alaterno *Rhamnus alaternus*
41. Spinocervino *Rhamnus catharticus*
42. Tiglio nostrano *Tilia plathyphyllos*
43. Tiglio riccio *Tilia cordata*
44. Olivello spinoso *Hippophae rhamnoides*
45. Corniolo *Cornus mas*
46. Sanguinello *Cornus sanguinea*
47. Erica arborea *Erica arborea*
48. Brugo *Calluna vulgaris*

49. Frassino minore *Fraxinus ornus*
50. Frassino meridionale *Fraxinus angustifolia*
51. Ligustro *Ligustrum vulgare*
52. Fillirea *Phillyrea latifolia*
53. Sambuco *Sambucus nigra*
54. Lantana *Viburnum lantana*
55. Madreselva pelosa *Lonicera xylosteum*

Piante naturalizzate e storicamente utilizzate nell'area del Parco

1. Leccio *Quercus ilex*
2. Albero di Giuda *Cercis siliquastrum*
3. Cipresso *Cupressus sempervierens*
4. Nespolo *Mespilus germanica*
5. Tamerice *Tamarix gallica*

APPENDICE

NORMATIVA PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE (Estratto del “Programma Regionale per il Verde Urbano”)

Al fine di completare la normativa contenuta nel Regolamento, si riportano di seguito misure che devono essere adottate per la difesa della vegetazione presente in aree di cantiere o nelle immediate vicinanze.

Questo complemento normativo, contiene tutti quegli accorgimenti necessari per la protezione dell'elemento vegetale, dall'apparato radicale alla parte aerea, a garanzia della sua sopravvivenza.

1. Difesa di superfici vegetali.

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m. 1.8. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto, ad esclusione delle zone urbanizzate in cui vige il divieto, possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma di alberi e cespugli.

2. Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m. 1,5.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati od ai margini del bosco, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta e limo.

3. Difesa delle radici degli alberi nel caso ricariche del suolo.

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

4. Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno m. 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

5. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata.

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m. 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m. 2 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

6. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata.

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m. 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm. 50 a partire dalla parete della futura fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m. 2,5

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

7. Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m. 1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m. 1,5.

8. Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a m. 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm. 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

9. Difesa degli alberi in caso di abbassamento delle falda freatica.

Nel caso di abbassamento del livello freatico, provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno l. 25 di acqua ogni mq. ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

10. Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili.

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa m. 1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progettista o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

NOTA: si consiglia di adottare le misure e distanze facendo riferimento all'area di pertinenza definita all'art. 3 del presente Regolamento.